

Regolamento sull'utilizzo del CECE[®] (Certificato Energetico Cantonale degli Edifici)

Del 1 aprile 2014 – sostituisce la versione del 1 Giugno 2012 Approvato dal gruppo di lavoro CECE

INTRODUZIONE	3
Parità dei sessi	3
Obiettivo	3
Definizione	
"Marchio CECE®"	3
"Contrassegno CECE [®] "	3
"Complemento CECE [®] "	4
"Uso del marchio"	4
"Classificazione"	4
Vincoli	
Ulteriori parti del contratto	4
CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI	4
Procedimento	4
Certificato energetico degli edifici	5
USO DEL MARCHIO CECE® RIFERITO AGLI EDIFICI CLASSIFICATI	5
Premessa	5
Forma di uso permessa	5
Tipi di uso permessi	5
Tipi di uso non permessi	5
Condizioni	5
Forma di uso permessa	
·	
Tipi di uso non permessi (richiamato l'art 4.2 è 4.3)	6
USO DEL MARCHIO "CECE [®] LIGHT"	6
Premesse	6
Forma di uso permessa	6
Tipi di uso permessi	6
Tipi di uso non permessi	6
ILIZZO LIBERO	7
Condizioni	7
Forma di uso permessa	7
Tipi di uso permessi	7
Tipi di uso non permessi	7
Impiego per scopi formativi	7
	Parità dei sessi Obiettivo Definizione "Marchio CECE®" "Contrassegno CECE®" "Uso del marchio" "Uso del marchio" "Classificazione" Vincoli Ulteriori parti del contratto CLASSIFICAZIONE DEGLI EDIFICI Procedimento. Certificato energetico degli edifici USO DEL MARCHIO CECE® RIFERITO AGLI EDIFICI CLASSIFICATI Premessa Forma di uso permessa Tipi di uso non permessi Condizioni Forma di uso permesso Tipi di uso permesso Tipi di uso permesso Tipi di uso permesso Tipi di uso permessa Tipi di uso permessi ILIZZO LIBERO Condizioni Forma di uso permessa Tipi di uso permessi Tipi di uso non permessi Tipi di uso non permessi

7.	TASSE D'UTILIZZO CECE®	7
7.1.	IN GENERALE	7
7.2.	TASSE DI ACCREDITAMENTO	8
7.3.	TASSE DI REGISTRAZIONE CECE®	8
7.4.	CONDIZIONI DI PAGAMENTO	8
8.	DIRITTI PER BENI IMMATERIALI	8
9.	TUTELA DELLA REPUTAZIONE DEL MARCHIO CECE®	9
10.	VERIDICITÀ, PROTEZIONE DATI E CONFINDEZIALITÀ	9
11.	SANZIONI	9
11. 11.1.	Sanzioni contrattuali	9
	Sanzioni contrattuali	9 9
11.1.	Sanzioni contrattualiRiserva di ulteriori dirittiRESPONSABILITÀ E GARANZIA	9 9
11.1. 11.2.	Sanzioni contrattuali	9 10 10
11.1. 11.2. 12.	Sanzioni contrattualiRiserva di ulteriori dirittiRESPONSABILITÀ E GARANZIA	9 10 10
11.1. 11.2. 12. 12.1.	Sanzioni contrattuali	91010
11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.2.	Sanzioni contrattuali Riserva di ulteriori diritti RESPONSABILITÀ E GARANZIA Credibilità e responsabilità per l'uso del marchio CECE® Responsabilità dell'EnDK / Garanzia	

Il regolamento sull'utilizzo che segue serve a garantire un uso regolamentato del Certificato Energetico Cantonale degli Edifici (CECE®), in modo da preservare la sua credibilità e la sua importanza nell'interesse di tutti gli utenti.

1. Introduzione

1.1. Parità dei sessi

La designazione delle persone nel presente contratto si riferisce a entrambi i sessi.

1.2. Objettivo

Il presente "regolamento sull'utilizzo" serve come direttiva legale per l'assegnazione del certificato energetico degli edifici e per l'uso del marchio "CECE®". In particolare sono regolamentati:

- Il procedimento per la classificazione energetica degli edifici e, in base a questa, il rilascio del certificato energetico degli edifici:
- L'uso permesso del marchio CECE[®] riferito agli edifici classificati; L'uso permesso del marchio CECE[®] da parte degli esperti certificati; L'utilizzo libero del marchio CECE[®].

1.3. Definizione

1.3.1. "Marchio CECE®"

CECE® è l'abbreviazione di Certificato Energetico Cantonale degli Edifici, definizione stabilita dall'EnDK/EnFK (Conferenza dei direttori cantonali dell'energia e Conferenza dei servizi cantonali dell'energia). Con il suo procedimento è resa possibile la valutazione energetica standardizzata degli edifici nonché definita la forma dell'etichetta energetica degli edifici con il rapporto annesso. Il CECE® è un certificato energetico degli edifici combinato, che si basa sul fabbisogno energetico stimato, validato da dati effettivi di consumo. Il CECE® costituisce la base per un'effettiva analisi di risanamento.

Il certificato energetico degli edifici esiste nelle tre lingue nazionali tedesco, francese e italiano:

- "Gebäudeenergieausweis der Kantone", GEAK®
- "Certificat énergétique cantonal des bâtiments", CECB®
- "Certificato energetico cantonale degli edifici", CECE®

Nell'ambito del presente regolamento l'acronimo CECE® é utilizzato per tutte e tre le lingue. Se per esempio si parla del portale internet CECE[®], si intende contemporaneamente anche l'accesso a CECB® e GEAK®.

1.3.2. "Contrassegno CECE®"

Il "Contrassegno CECE®" è il logo che contraddistingue il certificato energetico cantonale degli edifici e si tratta di un marchio protetto di proprietà della Conferenza dei direttori cantonali dell'energia EnDK.

Il marchio del certificato energetico degli edifici esiste nelle tre varianti delle lingue nazionali tedesco, francese e italiano:







1.3.3. "Complemento CECE[®]"

Il marchio ed il contrassegno CECE[®] sono anche utilizzati per contrassegnare prodotti che sono connessi con il CECE[®] come per esempio:

- "ESPERTI CECE®" professionisti formati ed accreditati a rilasciare la certificazione CECE®.
- "CECE[®] Light": certificato energetico degli edifici semplificato che può essere redatto da tutti gli interessati come autodichiarazione, utilizzando una versione ridotta e gratuita del programma di calcolo CECE[®]. Il CECE[®] Light non ha valore ufficiale.
- "CECE® Plus": certificato energetico degli edifici con aggiuntivo rapporto per il risanamento. Le funzionalità del CECE® Plus nel tool online generano sia il rapporto di consulenza sia il documento ufficiale CECE®. Quest'ultimo non si differenzia dal CECE® utilizzando le stesse unità di calcolo.

1.3.4. "Uso del marchio"

Con uso del marchio è inteso qualsiasi uso del simbolo CECE[®], sia questo come logo grafico oppure come testo, in relazione a edifici, edilizia, consulenza energetica, energia e/o settori evidentemente collegati.

1.3.5. "Classificazione"

Nel presente regolamento con "Classificazione" è da intendersi il processo di valutazione energetica di uno specifico edificio. Il risultato è fissato conformemente alle disposizioni del procedimento specifico CECE[®] stabilite nel presente regolamento. In relazione al CECE[®] un edificio può essere considerato "classificato" solo se sono ossequiate le condizioni definite dal presente regolamento sull'utilizzo e se per questo edificio esiste un documento ufficiale CECE[®] firmato da un esperto certificato.

1.4. Vincoli

Il regolamento sull'utilizzo diventa un contratto legalmente vincolante con l'EnDK con il consenso dell'utente, in forma scritto o digitale entrando nel portale internet CECE[®] www.cece.ch. Il consenso è descritto nell'ambito del procedimento di classificazione.

1.5. Ulteriori parti del contratto

Parte integrale del presente regolamento sull'utilizzo sono i seguenti documenti / programmi di elaborazione dati:

- "tool online CECE®" su <u>www.cece.ch</u>, con spiegazioni e documenti di accompagnamento online:
- Manuale per gli esperti CECE[®] con le istruzioni per l'uso per il tool online, richiamabili su www.cece.ch.

2. Classificazione degli edifici

2.1. Procedimento

La classificazione degli edifici con lo scopo di rilascio del CECE[®] può essere richiesta solo dal proprietario dell'immobile attraverso un esperto accreditato dall'EnDK. Affittuari o altri non proprietari non sono autorizzati alla richiesta. La classificazione comprende i seguenti passaggi:

- Incarico ad un esperto accreditato dall'EnDK per la classificazione e accertamento di proprietà dell'immobile;
- Consenso al presente regolamento sull'utilizzo;
- Calcolo dei valori energetici con il tool online CECE[®] da parte dell'esperto incaricato;
- Pagamento delle tasse di registrazione da parte dell'esperto CECE[®];
- Registrazione del risultato di calcolo nel certificato energetico degli edifici firmato dall'esperto accreditato.

Il CECE® è valido solo quando tutti questi passaggi sono rispettati.

2.2. Certificato energetico degli edifici

Dopo aver eseguito il procedimento di classificazione é rilasciato il certificato energetico degli edifici che consta di un documento di quattro pagine firmate dall'esperto accreditato. Il documento è siglato con il marchio CECE[®] ed é messo a disposizione anche in forma elettronica.

3. Uso del marchio CECE[®] riferito agli edifici classificati

3.1. Premessa

L'uso del marchio "CECE[®]" in relazione ad edifici, già classificati da proprietari o da terzi, è permesso solo secondo le seguenti condizioni:

- Il certificato energetico degli edifici rilasciato deve essere valido;
- Informazioni veritiere sui parametri e valori CECE[®];
- Rispetto delle seguenti limitazioni per quanto riguarda la forma e i tipi d'uso.

3.2. Forma di uso permessa

Dove è possibile, si deve utilizzare il logo ufficiale nella lingua corrispondente:



Nel testo scritto è permesso in via eccezionale l'uso del logogramma: "GEAK®" o "CECB®" o "CECE®".

3.3. Tipi di uso permessi

- Pubblicità o informazione per un determinato edificio (p. es. inserzioni di vendita e di affitto, descrizione dell'oggetto, ecc.);
- Utilizzo libero (vedi sotto).

3.4. Tipi di uso non permessi

- Pubblicità o informazioni generali con il marchio CECE[®] senza evidente riferimento ad un edificio concretamente classificato;
- Pubblicità o informazioni con il marchio CECE[®] riferito ad un edificio con una classificazione sbagliata o non valida;
- Pubblicità o informazioni con il marchio CECE[®] con indicazioni sbagliate o fuorvianti in relazione ai valori CECE[®];
- Uso del marchio o del contrassegno "CECE[®]" come parte di un segno distintivo, in particolare di una marca, di un nome di un'azienda o di un dominio.

4. Uso del marchio CECE® da parte degli esperti accreditati

4.1. Condizioni

L'impiego del marchio CECE[®] da parte degli esperti accreditati è condizionato nel modo seguente:

- Accreditamento convalidato dall'esperto tramite contratto di certificazione cartaceo (incluso il consenso al presente regolamento sull'utilizzo);
- Pagamento della tassa dovuta secondo il contratto di certificazione;
- Rispetto delle seguenti limitazioni per quanto riguarda la forma e i tipi d'uso.

4.2. Forma di uso permessa

Dove è possibile, si deve utilizzare una delle seguenti combinazioni di simboli:

ESPERTO



Nel testo scritto, in via eccezionale, è permesso l'uso del logogramma: "ESPERTI CECE®".

4.3. Tipi di uso permesso

- Pubblicità per servizi quale esperto certificante riferito alla certificazione CECE[®], inclusa pubblicità in internet e in volantini aziendali (carte da visita, intestazioni,...). Per es. Pubblicità di un architetto accreditato per l'allestimento del certificato CECE[®];
- Utilizzo libero (vedi sotto).

4.4.Tipi di uso non permessi (richiamato l'art 4.2 è 4.3)

- Pubblicità con il marchio CECE[®];
- Informazione con il marchio CECE[®];
- Uso del marchio "CECE[®]" come parte di un simbolo distintivo, in particolare di una marca, di un nome di un'azienda o di un dominio.

5. Uso del marchio "CECE[®] Light"

5.1.Premesse

L'uso del marchio "CECE[®] Light" fissa una valutazione energetica degli edifici semplificata ed è condizionato nel modo sequente:

- Autodichiarazione valida e veritiera in conformità al tool online su <u>www.cece.ch</u>. Il documento CECE[®]-Light é redatto automaticamente dal tool online ed è composto da un documento digitale di due pagine;
- Consenso al presente regolamento sull'utilizzo;
- Informazioni veritiere sui parametri e valori CECE[®]-Light calcolati con il tool online;
- Rispetto seguenti limitazioni per guanto riguarda la forma e i tipi d'uso.

5.2. Forma di uso permessa

"CECE[®] Light" deve essere rappresentato sempre dalla seguente combinazione di simboli, dove la parola "Light" deve essere della stessa grandezza delle lettere CECE[®]:



In via eccezionale nel testo scritto è permesso l'uso del logogramma "CECE® Light".

5.3. Tipi di uso permessi

- Pubblicità o informazioni di edifici, per i quali è stato redatto il CECE[®] Light (p.es. inserzioni di vendita e di affitto, descrizione dell'oggetto, ecc.);
- Utilizzo libero (vedi sotto).

5.4. Tipi di uso non permessi

- Pubblicità o informazioni generali con il marchio CECE[®] Light senza evidente riferimento ad un edificio concretamente classificato;

- Pubblicità o informazioni con il marchio CECE[®] Light riferito ad un edificio con una classificazione sbagliata o non valida;
- Pubblicità o informazioni con il marchio CECE® Light con indicazioni sbagliate o fuorvianti in relazione dati raccolti. In particolar modo pubblicità o informazioni fuorvianti con il simbolo "CECE®" senza l'aggiunta "-Light";
- Uso come parte di un segno distintivo, in particolare di una marca, di un nome di un'azienda o di un dominio.

6. Utilizzo libero

6.1.Condizioni

L'utilizzo libero del marchio è condizionato dalle seguetni limitazioni che riguardano la forma e i tipi di uso ed è consentito solo sotto il rispetto delle disposizioni sulla tutela del buon nome del marchio CECE[®].

6.2. Forma di uso permessa

L'utilizzo libero è consentito solo riguardo al logogramma "CECE®", ma non riguardo al logo.

6.3. Tipi di uso permessi

- Uso puramente informativo/oggettivo senza riferimento ad edifici concreti, alle proprie attività o di terzi. Per esempio: una descrizione informativa su cosa è CECE[®].
- Uso come collegamento al sito ufficiale CECE® www.cece.ch.

6.4. Tipi di uso non permessi

- Sono vietati tutti gli altri possibili usi non conformi al presente regolamento;
- Uso come parte di un segno distintivo, in particolare di una marca, di un nome di un'azienda o di un dominio;
- Uso del marchio CECE[®] in relazione a informazioni o offerte illegali, dannose o immorali.

6.5.Impiego per scopi formativi

Per organizzare formazioni per Esperti CECE[®] è richiesta un'autorizzazione apposita. Le corrispondenti condizioni sono definite in un contratto separato.

7. Tasse d'utilizzo CECE®

7.1.In generale

L'accreditamento quale esperto CECE[®], la pubblicazione di un CECE[®] o di un rapporto di consulenza CECE[®]-Plus secondo il procedimento indicato nel presente regolamento, nonché l'uso del marchio CECE[®] sono a pagamento. Sono prelevate le seguenti tasse d'utilizzo:

- 1. tassa di accreditamento per la registrazione quale esperto CECE;
- 2. tassa per la pubblicazione di un documento CECE[®], di seguito indicata come "tassa di registrazione CECE[®]";
- 3. servizi e prodotti del sistema CECE rispettivamente delle centrali operative;
- 4. costi per l'incarico/madnato all'esperto CECE[®].

I costi ai sensi die punti 3 e 4 dipendono solamente dal contratto tra l'esperto CECE[®] e il proprietario dell'immobile e non fanno parte del presente regolamento d'uso. I costi ai sensi dei punti 1 e 2 sono regolamentati di seguito.

Tutti i prezzi e le condizioni di pagamento elencati di seguito sono comprensivi di IVA.

7.2. Tasse di accreditamento

La verifica per l'accreditamento e la registrazione quale esperto CECE[®] sono a pagamento.

Accreditamneto di nuovi esperti CECE[®] Fr. 2'000.-

Ri-accreditamento di candidati che erano già stati accreditati esperti CECE Fr. 500.-

7.3. Tasse di registrazione CECE®

La prima pubblicazione di un documento CECE è a pagamento. Ciò riguarda tutti i documenti in tutte le varianti risultanti dal software.

Per la pubblicazione di un "aggiornamento" di un CECE[®] già pubblicato è prelevata una tassa di registrazione ridotta.

Dopo la pubblicazione di un documento CECE[®] è possibile pubblicare anche un rapporto di consulenza CECE[®] Plus. Solamente la pubblicazione iniziale di un rapporto di consulenza CECE[®] Plus è a pagamento, le copie successive del rapporto di consulenza sono esenti da tasse, anche dopo l'aggiornamento di un progetto.

Prima pubblicazione di un CECE® Fr. 60.Pubblicazione di un aggiornamento di un documento CECE® esistente
Prima pubblicazione di un rapporto di consulenza CECE® Plus
Rielaborazione di un rapporto di consulenza CECE® Plus esistente

Fr. 60.Fr. 20.Fr. 90.Rielaborazione di un rapporto di consulenza CECE® Plus esistente

Unicamente l'esperto CECE® che ha pubblicato il certificato energetico di un dato edificio, mediante il tool online CECE® è responsabile del pagamento delle tasse di registrazione CECE®. L'esperto CECE® a sua volta può fatturare la tassa per la registrazione direttamente al proprietario dell'immobile che lo ha incaricato.

Le tasse di registrazione sono rilevate automaticamente dal sistema e inviate con fattura elettronica all'indirizzo email registrato dall'esperto oppure per posta.

7.4. Condizioni di pagamento

Il termine di pagamento è di 30 giorni risp. di 10 giorni dopo il sollecito. Per il secondo sollecito e quelli seguenti é applicata spesa di richiamo. In caso di precetto il sistema CECE[®] è autorizzato ad addebitare i costi dell'esecuzione (comprese le spese legali) all'esperto CECE[®]. Secondo il presente regolamento, il mancato pagamento dell'importo dovuto (incluse le penali) dopo il secondo sollecito, può avere come conseguenza l'annullamento del contratto esperto e all'occorrenza possono essere applicate ulteriori sanzioni (in particolare il ritiro del diritto d'uso del marchio).

In casi motivati (per es. problemi tecnici) l'esperto può richiedere alla centrale operativa CECE[®] entro il termine di pagamento una fattura corretta risp. una nota di credito.

Primo sollecito Nessuna tassa

Secondo sollecito e successivi Fr. 50.-

Precetto Costi del precetto e costi amministrativi

8. Diritti per beni immateriali

Proprietario e titolare di tutti i diritti e di quelli parziali del simbolo "CECE[®]" rimane in ogni caso l'EnDK. Secondo le disposizioni ai sensi del presente regolamento, coloro che utilizzano il simbolo CECE[®] ricevono il diritto all'uso obbligatorio, ma non esclusivo.

9. Tutela della reputazione del marchio CECE®

Gli utenti del "marchio CECE®", del "contrassegno CECE®" e del "complemento CECE®" sono obbligati a tutelare la reputazione sia del marchio sia dell'EnDK. Qualunque uso del "marchio CECE®", del "contrassegno CECE®" e del "complemento CECE®" con offerte o informazioni immorali, scandalose, indecenti, politico-radicali e/o in altro modo potenzialmente dannose alla sua reputazione è illecito.

10. Veridicità, Protezione dati e Confindezialità

Gli utenti del marchio CECE[®] o del contrassegno CECE[®] e dei complementi CECE[®] sono obbligati alla verità, in particolare per ciò concernente i dati personali, energetici e sull'edificio.

I dati personali, energetici e sull'edificio raccolti dal sistema CECE[®] ai fini:

- di registrazione e documentazione degli edifici classificati;
- di registrazione e documentazione degli esperti accreditati e incasso delle tasse;
- dell'analisi statistica;
- dello sviluppo del marchio;

possono essere rielaborati dall'EnDk e dai suoi membri (Cantoni o le amministrazioni cantonali) o da altre organizzazioni incaricate. In tale ambito l'EnDK può anche allestire una banca dati centrale e non pubblica sugli oggetti classificati, sulle loro valutazioni energetiche e anche sugli esperti accreditati.

La visione dei dati su persone ed edifici è concessa solo a:

- i proprietari di un edificio concreto, previo accertamento di proprietà;
- gli esperti accreditati, unicamente per gli edifici da loro classificati.

Affittuari o terzi non hanno nessun diritto a prendere visione dei dati.

Fra l'altro l'EnDK ha l'obbligo alla confidenzialità e al rispetto della legge sulla protezione dei dati.

11. Sanzioni

11.1. Sanzioni contrattuali

Qualora gli utenti del marchio, contrassegno o complementi CECE[®] non dovessero adempiere alle disposizioni del presente regolamento sull'utilizzo, l'EnDK può applicare le sanzioni seguenti singolarmente o anche in modo cumulativo:

- sollecito scritto con l'intimazione alla rimozione dei difetti entro 60 giorni;
- multa convenzionale di CHF 10'000 a violazione. Il pagamento di tale multa non esonera dal rispetto dei doveri stabiliti dagli accordi presi. L'EnDK si riserva esplicitamente il diritto di applicare ulteriori sanzioni per il mancato rispetto degli accordi;
- imposizione dei costi causati dall'intervento (costi legali, ecc.);
- sospensione dell'accesso al tool online CECE® da parte dell'esperto CECE®:
- ritiro immediato del permesso d'uso del marchio, contrassegno o complementi CECE[®] da 6 a 12 mesi;
- ritiro definitivo del permesso d'uso del marchio, contrassegno o complementi CECE[®] e la revoca dell'accreditamento quale esperto.

11.2. Riserva di ulteriori diritti

L'adempimento alle disposizioni sanzionatorie non esonera l'utente del marchio da ulteriori doveri e dal rispetto delle disposizioni del presente regolamento.

L'EnDK si riserva in ogni caso il diritto di applicare ulteriori sanzioni legali (risarcimento danni, diritto all'eliminazione o al divieto, ecc.).

12. Responsabilità e garanzia

12.1. Credibilità e responsabilità per l'uso del marchio CECE®

La definizione del fabbisogno energetico degli edifici è una questione complessa e in continuo mutamento, poiché legata allo sviluppo tecnologico. Per stimare il fabbisogno energetico degli edifici il marchio CECE[®] si basa su un metodo standardizzato e semplificato di un modello di calcolo. Il valore così ottenuto non è un valore assoluto, ma serve solo come aiuto orientativo di confronto con gli altri edifici. Se da un lato la creazione del documento CECE[®] con il tool online CECE[®] Plus offre una possibilità di calcolo più precisa ma dispendiosa, dall'altro si basa pur sempre su un'analisi della situazione attuale, i cui dati possono essere rilevati senza un grosso dispendio di energia. Pertanto, rimane una rappresentazione approssimativa della realtà.

Quindi è lasciata libertà al proprietario dell'immobile sotto la propria responsabilità di far eseguire con metodi di misurazione più sofisticati rilevamenti di dati ulteriori e/o alternativi sul fabbisogno energetico del suo edificio. Questi ultimi però, data la scarsa possibilità di confronti, non hanno nessuna influenza sulla classificazione dell'edificio in base ai parametri CECE[®].

L'EnDK mette a disposizione il CECE[®] come "tool informativo". Per contro per il rilevamento dei dati dell'edificio e per l'utilizzo del procedimento di classificazione il proprietario dell'immobile deve fare richiesta specifica ad un esperto accreditato dall'EnDK (architetto, progettista, ingegnere edile).

12.2. Responsabilità dell'EnDK / Garanzia

Gli obblighi di garanzia e di responsabilità legale dell'EnDK per il marchio CECE[®] sono solo nell'ambito delle sopra citate disposizioni per la credibilità e l'uso del contrassegno. La EnDK è responsabile solo per l'attenta definizione del procedimento, per la classificazione, così come il procedimento di autovalutazione risp. per la scelta attenta, l'istruzione e il controllo di terzi incaricati.

L'EnDK non si assume nessun'altra responsabilità, in particolare per quanto riguarda il rilevamento dei dati dell'edificio, l'uso del procedimento di classificazione,il procedimento di autovalutazione e altri compiti richiesti separatamente dal proprietario dell'immobile agli esperti accreditati (architetti, progettisti, ecc.).

La responsabilità dell'esperto accreditato incaricato della classificazione CECE[®] verso il proprietario dell'edificio dipende solamente dal contratto tra proprietario dell'immobile e incaricato del lavoro.

13. Modifiche del regolamento / Forma scritta

Nell'interesse di tutti gli utenti, l'EnDK si sforza costantemente di modernizzare e sviluppare il CECE[®]. Con il consenso al presente regolamento l'utente accetta tutte le modifiche future del regolamento e in particolare delle tasse, nell'ambito della modernizzazione e dello sviluppo, così come della redditività / copertura dei costi. La versione attuale del regolamento è reperibile all'indirizzo internet www.cece.ch.

Le modifiche del regolamento saranno comunicate agli esperti almeno un mese prima dell'entrata in vigore delle stesse. Tramite tale comunicazione gli esperti sono vincolati al contenuto del nuovo regolamento.

I regolamenti per l'uso del marchio, contrassegno o complementi CECE[®] che differiscono dal presente regolamento sull'utilizzo acquistano efficacia solo se in forma scritta.

14. Eventuali invalidità delle disposizioni

Secondo il volere delle parti, eventuali nullità o invalidità di singole disposizioni del presente regolamento non provocano l'inefficacia dell'intero regolamento o delle restanti disposizioni. Disposizioni nulle o non valide sono in ogni caso da sostituire con disposizioni ammisibili, che da un punto di vista economico corrispondano alle disposizioni sostituite.

15. Diritto applicabile

La legge applicabile al presente regolamento è solo il diritto svizzero. Il solo foro competente per le controversie, in relazione al presente regolamento, si trova nella sede attuale dell'EnDK, al momento a Berna.

NB : In caso di interpretazioni divergeti fa stato esclusivamente la versione in tedesco.

Lista delle modifiche

03 agosto 2009 Creazione

01 giugno 2012 Rielaborazione CECE®-Plus

1 apriel 2014 Rielaborazione parità dei sessi, CECE®-light, tasse di utilizzo, condizioni di formazione, termine

Label sostituito da Marchio.